

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-742 del 15/02/2017
Oggetto	DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 - AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE ARPAE SAC RAVENNA N. 3864 DELL'11/10/2016, PER MODIFICA FORMA GIURIDICA DELLA SOCIETA' DA S.A.R.V.I. s.n.c. DI TARONI S. e C. a S.A.R.V.I. s.r.l. - IMPIANTO SITO IN LUGO (RA), VIA BONSI, 14.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-780 del 15/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quindici FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 – **AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE ARPAE SAC RAVENNA N. 3864 DELL'11/10/2016, PER MODIFICA FORMA GIURIDICA DELLA SOCIETA' DA S.A.R.V.I. s.n.c. DI TARONI S. e C. a S.A.R.V.I. s.r.l. - IMPIANTO SITO IN LUGO (RA), VIA BONSI, 14.**

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795, del 31 ottobre 2016, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

Vista l'AUA adottata da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna con provvedimento dirigenziale n. 3864, dell'11/10/2016, a favore della S.A.R.V.I. Società Artigiana Riparazioni Veicoli Industriali di Taroni Stefano & C. s.n.c. (P.IVA 00186280392), avente sede legale e dell'impianto in Via F. Bonsi, 14, a Lugo (RA);

VISTA la comunicazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna del 31/01/2017, PG 1194, con cui comunica la modifica della forma giuridica della società titolare dell'AUA adottata con il provvedimento dirigenziale su indicato da S.A.R.V.I. Società Artigiana Riparazioni Veicoli Industriali di Taroni Stefano & C. s.n.c. (P.IVA 00186280392), a **S.A.R.V.I. s.r.l.** (P.IVA 00186280392), sede legale e dell'impianto invariati;

VISTA la richiesta di documentazione integrativa (comunicazione SUAP PG 1437, del 3/2/2017), con contestuale sospensione del termine del procedimento amministrativo, che riprende il 13/02/2017, data in cui il SUAP riceve dall'istante l'integrazione documentale;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

SI RENDE necessario l'aggiornamento dell'AUA adottata con provvedimento Arpae SAC Ravenna nr. 3864, dell'11/10/2016, da S.A.R.V.I. Società Artigiana Riparazioni Veicoli Industriali di Taroni Stefano & C. s.n.c. (P.IVA 00186280392), a **S.A.R.V.I. s.r.l.** (P.IVA 00186280392), sede legale e dell'impianto invariati;

PER tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il titolare dello scarico è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

SONO fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo agli enti competenti in materia ambientale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **L'AGGIORNAMENTO** dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata con provvedimento dirigenziale Arpae – Sac Ravenna nr. 3864, dell'11/10/2016, per la modifica della forma giuridica della società da S.A.R.V.I. s.n.c. DI TARONI S. e C. a **S.A.R.V.I. s.r.l.** (P.IVA 00186280392) - sede legale e dell'impianto Lugo (RA), via F. Bonsi, 14, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che:
 - vengono confermate, senza alcuna variazione, le condizioni e le prescrizioni per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali contenute nell'Allegato A) all'AUA già adottata da Arpae – Sac Ravenna con provvedimento dirigenziale n. 3864, dell'11/10/2016

rilasciato dal SUAP competente in data 20/10/2016, che vengono riportate anche nel presente atto di aggiornamento;

ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è di 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente, ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013. L'AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013. **Nel caso specifico l'efficacia dell'AUA aggiornata prosegue dalla data del 20/10/2016;**

- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo agli Enti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per il rilascio alla società richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

CONDIZIONI:

L'insediamento produttivo, ove viene svolta attività di riparazione veicoli industriali, origina acque reflue industriali, che vengono accolte, dopo trattamento con disoleatore, decantatore e depuratore, in pubblica fognatura nera "tipo B", collegata all'impianto di depurazione di Lugo, Via Tomba, 25.

Le planimetria della rete fognaria allegata costituisce parte integrante dell'AUA.

PRESCRIZIONI:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici) non oggetto della presente autorizzazione, unicamente gli scarichi derivanti dal **lavaggio pezzi meccanici**.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 2** del Regolamento del Comune di Lugo per gli scarichi in rete fognaria pubblica.
- 3) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque da lavaggio pezzi:
 - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **dissabbiatore, disoleatore e depuratore;**
 - **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- 5) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 6) Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 7) E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad ARPAE - ST Distretto Faenza - Bassa Romagna e Arpae - Sac, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 8) Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
- 9) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad Arpae - Sac e ad Arpae - S.T. Faenza - Bassa Romagna, in quanto ciò comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 10) La Società deve stipulare con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Deliberazione della Regione Emilia Romagna n. 1480, del 11/10/2010. Il

Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvederà ad inviare alla Società specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che deve avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Società, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.

- 11) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 12) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) si riserva la facoltà di richiedere all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
- 13) I valori di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 14) E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa.
- 15) I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.lgs 152/06 e s.m.i, devono essere mantenuti sempre accessibili ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Devono essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non devono essere mai depositati materiali di alcun tipo.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

Firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.